



Revisore dei Conti del Comune di Capriano del Colle (Provincia di Brescia)

Parere n. 2025.012 del 19.12.2025

All'III.mo Sig. Sindaco

Del Comune di Capriano del Colle (BS)

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sul contenuto della Pre – Intesa tra Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali riguardante l'utilizzo delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (Risorse decentrate) Anno 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno 19 del mese di dicembre il sottoscritto Dott. Ficarelli Mario, nella sua qualità di Revisore dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2023;

PREMESSO CHE:

in data 19.12.2025 la Segreteria del Comune di Capriano del Colle ha trasmesso copia della Pre – Intesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale dipendente del Comune medesimo, cui risulta allegata sia la Relazione Illustrativa che la Relazione tecnico – finanziaria quale documento di approfondimento ed analisi afferente di detta Pre – Intesa;

- preso atto che la Pre Intesa tra Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali riguardanti l'utilizzo delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (Fondo Risorse decentrate) per l'Anno 2025 è stata siglata in data 18.12.2025;
- in applicazione dell'art. 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni di Elevata Qualificazione EQ (ex Posizioni Organizzative PO);

PRESO ATTO delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 01.04.1999;
- Art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02.10.2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004;
- Art. 4 del CCNL del 09.05.2006;
- Art. 8 del CCNL del 11.04.2008;
- Art. 4 del CCNL del 31.07.2009;
- Art. 67 del CCNL del 21.05.2018;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito dalla L. 28.06.2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Art. 79 e 80 del CCNL del 16.11.2022;

VISTI:

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25.05.2017, n. 75 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208 è abrogato”;

L'art. 23, comma 3 del D.Lgs 25.05.2017, n. 75 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40- bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 79 del CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 25.05.2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018";
- Il D.M. 17.03.2020 di attuazione dell'art. 33, comma 2 del citato Decreto Legge 30.04.2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
 - a) *Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34.2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018";*
 - b) *L'art. 8, comma 3 del Decreto Legge 24.02.2023, n. 13, convertito nella legge 21.04.2023, n. 41, prevede che, <<Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 25.05.2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016>>;*

RICHIAMATO il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs 23.06.2011, n. 118, in particolare il paragrafo 5.2);

VISTA la seguente documentazione:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26.05.2000 inerente l'approvazione del Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi e s.m.i. (ultima integrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 04.02.2025);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 16.12.2024 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Graduazione, conferimento e revoca delle Posizioni Organizzative e delle Alte professionalità;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione PIAO per il periodo 2025.2027 al cui interno è contenuto il Piano Triennale Fabbisogno del Personale;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15.09.2025 con la quale è stata approvata una modifica del Piano Integrato Attività ed Organizzazione PIAO per il periodo 2025.2027 al cui interno è contenuto il Piano Triennale Fabbisogno del Personale;

- Deliberazione di Giunta n. 51 del 15.09.2025 avente per oggetto “Regolamento per misurazione delle Performance”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15.09.2025 avente per oggetto “Contratto Integrativo Decentrato per il personale dipendente 2025.2027: Parte economica anno 2025. Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica e costituzione della stessa”;
- Determinazione n. 49 del 28.11.2025 avente per oggetto “Art. 79 CCNL 16.11.2022 – Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto – Costituzione Fondo anno 2025” per la quale è stato rilasciato apposito Verbale del Revisore dei Conti n. 2025.009 del 03.12.2025;

ESAMINATA la Relazione Illustrativa (All. 1) e la Relazione Tecnico - Finanziaria (All. 2), di cui all'art. 40, comma 3 sexies del D.lgs. 165.2001, redatte secondo il modello allegato alla circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 e predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, che evidenziano il rispetto dei vari parametri ed in particolare i limiti di contenimento rispetto al Fondo 2016;

PRESO ATTO della quantificazione del Fondo destinato alla Contrattazione Decentrata, come di seguito esposta:

Utilizzo fondo risorse decentrate - art. 80 CCNL 2019/2021	
TOTALE FONDO	93.684,59
Progressione economica anni precedenti + ex LED (Art. 80, co. 1 CCNL 2019/2021)	19.500,00
Differenziali stipendiali	3.416,00
Indennità di comparto quota a carico Fondo (art. 80, co. 1, CCNL 2019/2021	9.000,00
RIA	149,37
TOTALE RISORSE GIA' UTILIZZATE (ART. 80, Co. 1)	32.065,37
RISORSE RESIDUE A DISPOSIZIONE DELLA CONRRATTAZIONE	61.619,22
Nuove progressioni economiche	3.000,00
Premi correlati alla performance individuale (art. 80, co. 2, lett. B, CCNL 2019/2021	11.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa (art. 80, co. 2, lett. A) CCNL 2019/2021)	9.400,00
Premi correlati alla performance organizzativa Servizio Tributi	3.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa Servizio Tecnico	4.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa servizio Polizia Locale	1.500,00
Indennità condizioni di lavoro art. 70-bis CCNL 2016/2018 (art. 80, co. 2, lett. C) CCNL 2019/2021	987,27
Indennità autista Scuolabus art. 70-bis CCNL 2016/2018 (art. 80, co. 2, lett. C) CCNL 2019/2021)	1.000,00
Indennità di turno, di reperibilità, compensi art. 24 CCNL 14/09/2000 (art. 80, co. 2, lett. D) CCNL 2019/2021	3.000,00
Compensi specifiche responsabilità - art. 84 CCNL 2019/2021 (art. 80, co. 2, lett. E) CCNL 2019/2021	7.000,00
Indennità di funzione Vigili art. 97 CCNL 16/11/2022 (art. 80, co. 2, lett. F) CCNL 2019/2021)	1.500,00
Indennità di servizio esterno Vigili Art. 100 CCNL 16/11/2022 (art. 80, co. 2, lett. F) CCNL 2019/2021	1.900,00

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 98 CCNL 16/11/2022 (art. 80, co. 2, lett. G) erogazione incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	3.171,95
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. C) (art. 80, co. 2, lett. G) CCNL 2019/2021 Compensi per commissioni di concorso	1.160,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. C) art. 80, co. 2, lett. G) CCNL 2019/2021 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.L. 50/2016 (ora DLGS 36/2023)	10.000,00
TOTALE UTILIZZI (ART. 80, COMMA 2) CCNL 16/11/2022	61.619,22
TOTALE UTILIZZO COMPLESSIVO	93.684,59

VERIFICATO CHE:

- il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296 nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

EVIDENZIATO CHE:

- l'effettiva attribuzione della retribuzione di risultato dovrà avvenire solo a seguito della verifica a consuntivo in base ai vigenti criteri indicati nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel Bilancio di Previsione 2025.2027;

Tutto ciò premesso:

- Visto il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025.2027;
- Visto il CCNL 16.11.2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 239;
- Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ed i principi contabili applicati ed in particolare il 4/2;
- Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25.2012;
- Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

CERTIFICA

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la destinazione del Fondo per le risorse decentrate da attribuire al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025.

Capriano del Colle, 19 dicembre 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Mario dott. Ficarelli